

N.420/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE SECONDA

in persona dei Sigg. Magistrati:

Dott. Marina Caparelli Presidente rel.

Dott. Anna Fasan Consigliere

Dott. Mauro Sonogo Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al n. 420/2021 RG, promossa con atto di citazione d'appello notificato il 15/10/2021

DA

Controparte_1

[...]

Parte_1

(P.I. *P.IVA_1*), in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante dott. *Controparte_2* proc. dom. avv.

[REDACTED] per mandato allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente

- APPELLANTE-

CONTRO

CP_3 (CF: *C.F._1*), *Parte_2*

[...] (C.F.: *C.F._2*), *Parte_3* (C.F.:

C.F._3) e *Parte_4* (C.F.: *C.F._4*)

QUALI EREDI DI [REDACTED] (CF: *C.F._5*),

proc. dom. avv. [REDACTED] per mandato allegato alla comparsa di
risposta in grado di appello depositata telematicamente

- APPELLATI -

**OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità medica. Appello
avverso la sentenza n. 309/21 pubblicata il 03/08/2021 del Tribunale di
Gorizia**

Causa iscritta a ruolo il 21/10/2021 e trattenuta in decisione all'udienza di
precisazione delle conclusioni del 19/10/2022 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste:

In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

In via principale di merito: riformare l'ordinanza impugnata in accoglimento
dei motivi d'appello. Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio;

In via subordinata di merito: riformare l'ordinanza impugnata e rideterminare gli eventuali minori importi spettanti agli appellati sulla base delle argomentazioni svolte in narrativa. Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.

Condannare gli appellati in proprio e in solido alla restituzione dei maggiori importi eventualmente corrisposti medio tempore in esecuzione della pronuncia di primo grado. ”.

Per gli appellati:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,

PRELIMINARMENTE

- dichiarare inammissibile l'appello proposto dall' **CP_4** per violazione degli artt. 345, 342 e 348 bis c.p.c.;

NEL MERITO

- rigettare l'atto di appello proposto dall' **Controparte_5**
[...] e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 309/2021 del 03.08.2021 depositata in pari data, resa inter partes nel procedimento civile sub r.g. 35/2017, dal Tribunale di Gorizia, dott.ssa Laura Di Lauro.

IN OGNI CASO

- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP, del presente giudizio e di quello di primo grado.”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16/01/2017 *Parte_5* [...] *CP_3* e *Parte_2*, nella qualità rispettivamente di fratello, figlio e moglie di *Parte_6*, [REDACTED] convenivano in giudizio l' *Controparte_6*, esponendo che: in data 07/02/2013 il loro congiunto si era recato, in buone condizioni fisiche e di salute, presso la Divisione Ortopedica [REDACTED] di [REDACTED] (GO), per sottoporsi all'intervento programmato di artroprotesi del ginocchio sinistro, eseguito nella mattinata del giorno successivo; che, il 10/02/2013, il paziente era in stato febbrile con valori ematochimici alterati; che, nella stessa giornata, i sanitari avevano provveduto alla rimozione del drenaggio; che, in data 11/02/2013, era stata sospesa la terapia antibiotica iniziata il 09/02/2013; che, il 15/02/2013, erano stati effettuati alcuni accertamenti ed una visita cardiologica, che aveva escluso la presenza di cardiopatia; che, sebbene l'arto risultasse edematoso, il 19/02/2019 erano state programmate le dimissioni del paziente per il giorno seguente; che lo stesso giorno, a seguito di un malore, il paziente era stato visitato da un medico internista, il quale aveva diagnosticato uno *shock* settico; che, effettuata una visita dermatologica ed un'ecografia dei tessuti molli dell'arto inferiore sinistro, era emersa “...una diffusa ecogenicità da edema del tessuto sottocutaneo della gamba in presenza di raccolta a margini

indistinti disomogenea tipo flemmone sottocutaneo localizzato prevalentemente nei settori anteriori ed esterni del terzo medio- superiore di gamba con uno spessore che non supera il cm ed una estensione di almeno 20..”; che, alle ore 21:50 dello stesso giorno, il ^{CP} veniva visitato da un consulente infettivologo, il quale aveva diagnosticato una sepsi grave, prescrivendo l’inizio di una terapia antibiotica a largo spettro; che, nei giorni successivi, le condizioni del paziente erano peggiorate; che, a seguito del peggioramento, il paziente il 24/02/2013 era stato trasferito presso il reparto di Rianimazione [REDACTED] di [REDACTED] di Trieste, con la diagnosi “*di possibile miocardite, shock settico, infezione cutanea gamba, ARDS, insufficienza renale acuta oligo-anurica, disfunzione epatica, coagulopatia, recente artroprotesi ginocchio sinistro*”; che, in data [REDACTED] il ^{CP} era deceduto; che la morte era ascrivibile alla responsabilità dei medici della struttura sanitaria convenuta.

Tutto ciò premesso gli attori chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, *iure proprio e iure hereditatis*, complessivamente quantificato in € 1.534.995,18.

Si costituiva l’ [REDACTED] *Controparte_7*

[...] , contestando sia l’an che il *quantum* della domanda risarcitoria.

Istruita la causa documentalmente, mediante l’assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di una C.T.U. medico legale e contabile, volta

alla quantificazione del danno patrimoniale costituito dalla perdita del contributo economico fornito dal congiunto deceduto, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 309/21, accertata la responsabilità dell' [...]

Controparte_6, la condannava al risarcimento del danno, *iure proprio e iure hereditatis*, quantificato in favore di Parte_2 in € 323.640,22 ed, in favore di CP_3, in € 257.180,22 ed, infine, *iure proprio*, in favore di CP_3 quantificato in € 24.350,00, oltre interessi al tasso legale sull'importo liquidato, devalutato all'epoca del fatto [REDACTED] e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della sentenza.

Affermava il primo Giudice che la responsabilità della struttura ospedaliera era stata accertata dalla C.T.U. medico legale espletata; che, con riguardo al danno *iure hereditatis*, dovevano applicarsi le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2021, le quali stabilivano una durata convenzionale massima di 100 giorni per il danno biologico terminale da lucida agonia comprendente sia la componente biologica temporanea, sia la componente morale, in termini medi, sia pur adeguatamente personalizzabili; che, in base alle predette tabelle, tenuto conto che la sofferenza del paziente aveva avuto un andamento crescente, in considerazione delle iniziali buone condizioni di salute sino all'exitus, il

danno biologico terminale andava liquidato in € 65.694,00, di cui € 30.000,00 per gli ultimi 3 giorni di vita ed € 35.694,00 per i precedenti 48 giorni, senza alcun ulteriore aumento; che andava accolta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante proposta dalla vedova per la perdita del reddito del marito, al tempo pensionato, quantificato in € 64.010,00; che andava liquidato anche il danno emergente per spese funerarie pari ad € 2.450,00; che il danno da perdita del rapporto parentale subito da *Parte_2* e *CP_3*, in considerazione dello stretto rapporto di parentela con il defunto e delle prove testimoniali acquisite, andava liquidato in € 224.333,22 ciascuno (pari al valore monetario base, con aumento di 1/3); che il danno da perdita del rapporto parentale subito da *Parte_5* in considerazione dello stretto rapporto di parentela con il defunto (fratello), sia pur in assenza dell'elemento della convivenza, andava liquidato in € 24.350,00.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' *[...]*

Controparte_6 fondandolo su tre motivi:

- 1) la nullità – rilevabile d'ufficio - della CTU, in quanto l'incarico al dott. *Per_1* era stato conferito in violazione della disposizione di cui all'art. 15 della Legge Gelli, norma processuale entrata in vigore l'1/04/2017 e, quindi, applicabile alla fattispecie, che faceva obbligo al Giudice di affidare *“l'espletamento della consulenza tecnica e*

della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”;

- 2) l'erroneità della motivazione della sentenza con riguardo alla liquidazione del danno *iure hereditatis*, in considerazione del fatto che, la quantificazione del danno biologico c.d. terminale avrebbe dovuto essere determinata secondo le tabelle relative alla invalidità temporanea totale (in ogni caso per 31 giorni e non per 51), non essendo configurabile alcun danno da invalidità permanente, mentre l'assenza della percezione della morte imminente, comportava l'esclusione del c.d. danno catastrofale, in quanto il CTU aveva affermato che era impossibile dare risposta relativamente alla percezione da parte del paziente dell'evoluzione sfavorevole, considerando la compromissione dello stato di coscienza presente dal 22/02/13 al decesso;
- 3) l'erroneità della sentenza con riguardo alla liquidazione del danno parentale, in quanto gli attori non avevano provato “*lo sconvolgimento della propria vita*” tale da ritenere sussistente la maggiorazione dell'importo – base pari rispettivamente a € 58.373,22 per la vedova e il figlio ed € 330 per il fratello, secondo le Tabelle di Milano. In ogni caso il Tribunale era incorso in un errore

di calcolo in quanto l'aumento di un terzo era pari € 221.280 e non €

224.333,22, con una differenza a danno dell' *CP_6* di € 6.106,44

Si costituivano gli appellati chiedendo l'inammissibilità ovvero rigetto dell'appello.

Dopo un rinvio concesso per trattative, nelle more, decedeva *Parte_5* e si costituivano le eredi *Parte_3* e *Parte_4*

All'udienza del 16/02/2022 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Indi all'udienza del 19/10/2022 – che si svolgeva cartolarmente in assenza delle parti - la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.

Decorsi i termini la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 18/01/2023.

Preliminarmente, con riguardo alle eccezioni formulate in rito dagli appellati e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 *bis* c.p.c è già stata rigettata implicitamente con ordinanza collegiale 16/02/2022.

Va, invece, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ex art. 342 c.p.c.

Invero, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass. Sez. U 16/11/2017 n. 27199; nello stesso senso Cass. 30/05/2018 n. 13533).

Alla luce della giurisprudenza soprarichiamata l'atto di citazione in appello è redatto secondo quanto disposto dalla predetta norma, in quanto all'evidenza contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.

Ciò premesso in fatto quanto al primo motivo di appello va rilevato innanzitutto che l'eccezione relativa alla pretesa nullità della CTU è del tutto nuova, in quanto mai dedotta in primo grado.

Assumono le pari appellate che l'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Sul punto va ricordato che la norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "*eccezioni in senso stretto*", per le quali opererebbe il divieto di "*jus novorum*" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe (cfr. *ex multis* Cass. 14/10/2021 n. 28062).

Si tratta pertanto innanzitutto di verificare se tale eccezione sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

A tal proposito va ricordato, in via generale, che la nullità della consulenza è una nullità processuale e come tale relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

Né si può validamente sostenere che, nella specie, si tratterebbe di nullità rilevabile d'ufficio avendo il Giudice di primo grado violato l'art. 15 della L. n. 24/2017.

E' ben vero, infatti, che, che il S.C. ha affermato, *incidenter tantum* in una fattispecie diversa da quella che ci occupa, che l'osservanza di tale disposizione costituisce un obbligo al quale il Giudice non può derogare (cfr. Cass. 12/05/2021 n. 12593); tuttavia tale deroga si tradurrebbe pur

sempre al più in un una nullità relativa e ciò secondo l'orientamento costante della stessa S.C. (*"...Va rammentato peraltro — in via preliminare e assorbente — che, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime di cui all'art. 157 cod. proc. civ., avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (cfr. Cass. 10/12/2019 n. 32143); conformi Cass.21/08/2018, n.20829; 15/06/2018, n.15747; 31/01/2013, n. 2251; 15/04/2002, n. 5422; 14/08/1999, n. 8659; 24/06/1984, n. 3743).*

Da ciò discende che il primo motivo di appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c.

Con riguardo al secondo motivo, invece, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Va ricordato, infatti, in via generale, che il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofe o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;

mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. *ex multis* Cass. 30/08/2019 n.21837).

E' stato altresì precisato che la persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella *formido mortis*, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (cfr. Cass. 05/07/2019 n. 18056).

E' stato, infine, affermato che, mentre la liquidazione del danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea; viceversa, nel caso in cui tale danno si sommi ad una

componente di sofferenza psichica (danno catastrofale) si rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (cfr. Cass. 20/06/2019 n. 16592).

Nella parte motiva il S.C., dopo aver richiamato i molti precedenti in materia di liquidazione del danno temporaneo di tipo catastrofale, ha precisato che il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità.

Ciò premesso, nella specie, il Tribunale di Gorizia ha dato per pacifica la sussistenza del danno catastrofale (cfr. pagg. 11-13 della sentenza impugnata), senza verificare se, nella specie, la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente applicando le

Tabelle di Milano 2021 che quantificano “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente comprensiva dei pregiudizi definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofe.

Ciò premesso, nella consulenza espletata, così si legge “.....*Il caso in esame si è manifestato e purtroppo concluso entro un termine decorrente dall’atto operatorio (08.02) al decesso (30.03), in una condizione pertanto assimilabile all’inabilità temporanea assoluta in assenza di previsioni a titolo di inabilità temporanea parziale. Qualora non si fosse verificato il fatto settico il programma terapeutico si sarebbe caratterizzato per il trasferimento del paziente in reparto di riabilitazione (come inizialmente programmato dopo il 11.02) con degenza di ulteriori 15 gg. Ne consegue una dilatazione della degenza ospedaliera per l’intero mese di marzo. Relativamente al livello di sofferenza, ricorrendo ai parametri elaborati dalla Società Medico Legale del Triveneto.....questo può venir definito elevatissimo.....Per quanto concerne il grado di coscienza di percezione del dolore questo rientra nella già esposta valutazione del livello di sofferenza alla quale si rimanda Impossibile, invece, la risposta relativamente alla percezione dell’evoluzione sfavorevole considerando la compromissione dello stato di coscienza presente dal 22.02.13 al decesso......” (cfr. pagg. 26-28 CTU).*

Pertanto, in base ai principi sopra enunciati ed alla luce della perizia svolta, va ritenuto che il danno c.d. terminale catastrofe non risulti dimostrato in causa.

La circostanza allegata dalla difesa degli attori (sia in atto di citazione che in comparsa di risposta in grado di appello) che, dalla cartella clinica, risulta che il ^{CP} nonostante il grave quadro medico, aveva mantenuto, anche dopo il 22/02/2013 (giorno in cui il ^{CP} è stato trasferito nel reparto di Rianimazione [REDACTED] di [REDACTED] in stato “*soporoso*”- cfr. la relativa cartella clinica), uno minimo stato di coscienza (nella cartella clinica [REDACTED] di [REDACTED] in data 18/03 il paziente viene definito “*tranquillo, stato di coscienza stabile*”; in data 23/03 “*risvegliabile ma discretamente collaborante*”), non dimostra di per sé che lo stesso fosse conscio della fine imminente.

Pertanto, tenuto conto che le condizioni del paziente, per causa imputabile all’ ^{Controparte_6} convenuta, sono iniziate a peggiorare sin dal giorno dopo l’intervento (09/02/2013) e che il livello di sofferenza è stato “*elevatissimo*”, il danno biologico temporaneo va liquidato secondo le Tabelle di Milano 2021, in complessivi € 11.398,50 in moneta attuale, vale a dire nel limite massimo di quanto dovuto giornalmente per ogni giorno di invalidità temporanea secondo le tabelle di Milano (€ 149x51= € 7.599,00)

dal primo giorno in cui si è verificato il peggioramento fino alla morte, maggiorato del 50% stante l'elevatissima percezione del dolore.

Non può essere infatti condivisa la tesi dell'appellante secondo cui si dovrebbero liquidare solo 31 giorni di malattia, in quanto, se non si fosse verificato il fatto settico, il programma terapeutico prevedeva il trasferimento del paziente presso il reparto di riabilitazione per 15 giorni a partire dall'11/02/2022, dal momento che - come si è detto – l'evento settico non solo è intervenuto ma si è manifestato subito dopo l'intervento.

A ciascuno degli eredi *Parte_2* e *CP_3* spetta, pertanto, la somma di € 5.699,25 in moneta attuale per il danno *iure hereditatis* patito.

Quanto al danno da perdita parentale va ricordato che in base alle Tabelle di Milano 2021 applicate dal Giudice di prime cure, l'importo a favore del coniuge non separato è ricompreso tra un minimo di € 168.250 ad un massimo di € 336.500.

Analoghi importi spettano al figlio per la morte del genitore, mentre a favore di un fratello per la morte di un fratello spetta un importo ricompreso tra un minimo di € 24.350,00 ad un massimo di € 146.120,00.

Ciò premesso non merita censura la sentenza di primo grado che ha liquidato alla moglie *Parte_2* la somma di € 224.333,22 pari all'importo base aumentato di un terzo, tenuto conto del fatto che all'epoca della morte *Parte_6* aveva 72 anni ed era in buone condizioni, mentre la

moglie ne aveva quasi 74 (essendo [REDACTED] e potevano vivere insieme quantomeno un'altra decina di anni in base ad una aspettativa di vita media riferita sia agli uomini che alle donne.

Come emerge dalla documentazione allegata e dalle prove testimoniali assunte - che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non state espletate su circostanze trascurabili, ma su circostanze dirette a dimostrare l'intensità del legame tra i coniugi nella quotidianità - *Parte_6* e *Parte_2* si erano sposati il 5/09/1964 (cfr. doc. 13 attori) e, quindi, da ben 49 anni all'epoca del decesso ed erano molto uniti, tant'è che uscivano spesso insieme anche per effettuare banali commissioni (come fare la spesa o andare dal medico di base - cfr. le dichiarazioni dei testi [...])
Testimone_1).

Risulta inoltre che la *Parte_2* ha accudito il proprio marito, recandosi quotidianamente, e anche più di una volta al giorno, presso i vari ospedali che l'avevano in cura (cfr. le dichiarazioni dei testi *Testimone_1* *Testimone_1*).

Di tal che va condivisa la sentenza di primo grado laddove ha giustificato la liquidazione della predetta somma in considerazione della“.....*particolare intensità della sofferenza patita a seguito della perdita del marito, da ritenersi sussistente, in via presuntiva, sulla base della lunga della*

convivenza matrimoniale, protrattasi dal 1964 sino al 2013, e dalle concrete modalità in cui si è verificato l'evento lesivo....”.

Con riguardo al risarcimento del danno patito dal figlio CP_3 va parimenti ritenuto che il primo Giudice abbia correttamente liquidato il danno parentale in misura maggiore del minimo tenuto conto del fatto che, all'epoca del decesso del padre, il predetto pur avendo 46 anni (essendo [REDACTED] [REDACTED] conviveva con i propri genitori ed era molto legato al padre, come emerge dalle dichiarazioni dei molti testi escussi che hanno riferito che i due condividevano diverse passioni (tra cui quella della barca a vela ed il giardinaggio), avevano ristrutturato insieme la casa di abitazione (cfr. le dichiarazioni del teste Testimone_2) ed erano molto affiatati, tant'è che i vicini li vedevano spesso insieme.

Diversamente da quanto affermato dall'appellante, tali circostanze lungi dall'essere generiche e inconsistenti sono idonee a provare l'intensità del rapporto che legava il figlio al padre e quindi anche l'intensità della sofferenza patita tenuto conto del fatto che CP_3 è stato privato improvvisamente e prematuramente di un genitore con il quale aveva frequentazione quotidiana e con cui condivideva molteplici interessi.

Per cui anche sul punto la sentenza merita integrale conferma.

Quanto a Parte_5 le censure mosse dall'appellante sono del tutto infondate in quanto il Giudice di primo grado, anche sulla base delle

testimonianze assunte, ha liquidato nel minimo il danno parentale senza alcuna personalizzazione.

Per le svolte considerazioni in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto va confermata, l' *Controparte_6*

[...] va condannata al pagamento in favore di *[...]*

Parte_7 somma di € 296.492,47 in moneta attuale e a favore

di *Parte_8* *Pt_7* somma di € 230.032,47, oltre agli interessi al

tasso legale sull'importo liquidato, devalutato all'epoca del fatto

 e di anno in anno rivalutato secondo gli indici *Org_1* dal

giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Quanto alle spese di lite, dato l'esito complessivo della controversia tenuto conto della soccombenza dell'appellante sull'an, nonché sul danno *iure*

proprio patito dagli attori appellati, l' *Controparte_6*

[...] va condannata al pagamento dei quattro quinti delle spese

di lite di entrambi i gradi del giudizio liquidate secondo i valori medi

previsti dallo scaglione di riferimento (superiore ad € 520.000,00) con

aumento del 30% (considerata la pluralità di parti difese dal difensore non

aventi identica posizione processuale) in base ai parametri di cui al D.M.

147/2022 (cfr. Cass. n. 19989/2021 secondo cui “*in caso di riforma della*

decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c.

anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la

disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprendensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza"), compensando il restante quinto; mentre, stante la totale soccombenza sull'an le spese di CTU rimangono a carico della *Parte_9* .

P.Q.M.

Il Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa 420/2021, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 309/2021 del Tribunale di Gorizia. che per il resto conferma, condanna l'*Controparte_6* al pagamento in favore di *Parte_7* *Pt_7* somma di € 296.492,47 in moneta attuale e a favore di *Parte_8* *Pt_7* somma di € 230.032,47, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo liquidato, devalutato all'epoca del fatto XXXXXXXXXX e di anno in anno rivalutato secondo gli indici *Org_1* dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;

- condanna l'*Controparte_7* *[...]* al pagamento in favore degli attori appellati al pagamento dei quattro quinti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in detta misura, in complessivi €

31.731,12 di cui € 1.370,40 per spese ed € 30.360,90 per compensi, oltre al 15% per il rimborso per spese generali, nonchè ad IVA e CPA come per legge e, per questo grado, sempre in detta misura, in complessivi € 19.251,44 per compensi, oltre al 15% per il rimborso per spese generali, nonchè ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Trieste il 18/01/2023

Il Presidente est
Marina Caparelli